



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MODENA**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NARDI	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PREVIDI	CLAUDIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1080/08
depositato il 22/12/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 6544/2008 I.C.I. 2005
contro COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

difeso da:

MIRTO DOTT. PASQUALE
MARCHI DR.SSA ALESSANDRA - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

proposto dal ricorrente:

VAL-C.I.M.A. (COLTIVAT.INTERESSATI MECCANIZZ.AGR)SOC.AGR.COOPERAT
VIA EMILIA OVEST 101 41100 MODENA MO

difeso da:

ARTIOLI DOTT. FRANCESCO
VIA EMILIA OVEST 101 41100 MODENA MO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1080/08

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

10/11/2009

ore 15:30

SENTENZA

N°

248

PRONUNCIATA IL:

10 NOV. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 NOV. 2009

Il Segretario

(Dr. Paola Generali)

Svolgimento del processo e motivi

La Val-C.I.M.A ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento ICI in oggetto emesso dal Comune resistente, in quanto non era stata presentata la dichiarazione ICI e versata la relativa imposta relativa al fabbricato oggetto di accertamento.

L'Ufficio ritiene che il fabbricato strumentale di categoria D/8 dovesse essere sottoposto ad ICI, in quanto tale accatastamento è sufficiente ad escludere la ruralità.

La parte, invece, sostiene la non debenza dell'ICI sui fabbricati destinati a servizi dei soci per il conferimento dei loro prodotti e/o la custodia di beni e macchinari agricoli a supporto di lavorazioni agricole su terreni dei soci stessi.

La Commissione ritiene che la questione, oggetto di contrasti, a livello giurisprudenziale, della assoggettabilità ad ICI dei fabbricati rurali, possa essere risolta alla stregua dei principi fissati dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 21.8.09 n. 18565, la quale ha statuito che, poiché operi la esenzione ICI per i fabbricati rurali, non rileva la identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ma è, in ogni caso, ed invece, necessario, che si sia in presenza di fabbricati iscritti in catasto come rurali (cat. A/6 o D/10) o di fabbricati non ancora iscritti, perché la Commissione accerti la sussistenza della loro ruralità ai sensi dell'art. 9 D. L. 577/93 convertito nella L. 133/94 e successive modificazioni.

Il ricorso deve, pertanto, alla luce di tale principio, essere respinto, anche perché l'eventuale attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale, sempre secondo la Suprema Corte, deve essere impugnata specificatamente dal contribuente che pretenda la non assoggettabilità all'imposta, per la ritenuta ruralità del

fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato all'ICI (e specularmente
avrebbe dovuto comportarsi il Comune che ritenga l'attribuzione della categoria
catastale A/6 o D/10 al fine di pretendere l'assoggettamento del fabbricato
all'imposta).

Al pari del caso oggetto della decisione della Suprema Corte, l'applicazione
dell'enunciato principio conduce al rigetto del ricorso, in quanto l'immobile in
questione è catastalmente classificato in categoria D/8 e non risulta che la
cooperativa avesse impugnato tale classificazione nei confronti dell'Agenzia del
Territorio, per ottenere la variazione in D/10 il solo modo per dimostrare il
fabbricato era strumentale, quindi effettivamente rurale, dunque esente da imposta
(la contestazione con l'Agenzia del Territorio ha interessato in effetti solo la rendita,
non la categoria catastale).

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto; sussistono, data la particolarità della (per
anni) controversa questione, giusti motivi per compensare le spese.


PQM

Respinge il ricorso. Compensa le spese.

Modena il 10/11/2009

Il Presidente

Dott. Francesco Nardi



Il Relatore

Avv. Claudio Previdi

